Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 aprile 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1982, n. **167.**

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana - con sede in Roma . . Pag. 3015

LEGGE 22 aprile 1982, n. **168.**

Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa. Pag. 3015

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 21 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi . . . . Pag. 3019

DECRETO 21 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi . . . . Pag. 3019

DECRETO 21 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi . . . . . Pag. 3020

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 19 aprile 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modifiche, relativo al regime di importazioni delle merci . . . . Pag. 3020

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **169.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo, in Trento Pag. 3021

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **170.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, n. 572, concernente riconoscimento della personalità giuridica del monastero SS. Trinità delle benedettine dell'adorazione perpetua del SS. Sacramento, in Genova, ed autorizzazione allo stesso ad accettare due donazioni. Pag. 3021

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **171.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Chiara, in Collegno, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . . . Pag. 3021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Provvedimenti concernenti la revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali . . . . Pag. 3021

Ministero del tesoro:

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972. Pag. 3021

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % garantite dallo Stato serie speciale B. Pag. 3022

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per il conferimento di centonovantasei posti di commissario di pubblica sicurezza . . . . Pag. 3023

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a cinquantasette posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari . . . . . Pag. 3026

Concorso a trentotto posti di ricercatore universitario presso il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila . . . . Pag. 3027

Concorso a cinquantasette posti di ricercatore universitario presso la libera Università dell'Aquila . Pag. 3027

Concorso a centosettantadue posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli . . . . Pag. 3028

Concorso a quarantuno posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Trento . . . . Pag. 3029

Concorso a cinquantatre posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino . . . . . Pag. 3029

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 3, in Belluno: Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia . . . . Pag. 3029

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3029

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. **72.**

Abrogazione e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 . . . . Pag. 3030

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1982, n. **1.**

Interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi per investimenti . . . . Pag. 3031

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1982, n. **2.**

Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio . . . . . . Pag. 3034

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1982, n. 167.

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana - con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, a favore del Servizio sociale internazionale — sezione italiana — con sede in Roma, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361.

Art. 2.

Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri previa presentazione del bilancio consuntivo dell'ente, deliberato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nello anno precedente.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1983, il Servizio sociale internazionale — sezione italiana — può svolgere attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni che disciplineranno anche i relativi controlli.

Lo schema tipo di convenzione è approvato con decreto del Ministro competente.

Art. 4.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 aprile 1982, n. 168.

Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, nonché alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero cooperative aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprietà di immobili destinati ad abitazione, nonché nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreché gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.

La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell'articolo 2, receda dal contratto stesso, al locatario è concesso in locazione prioritariamente, da parte dei soggetti già proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'articolo 2, nello stesso comune dove è sito l'immobile oggetto del contratto per il quale è stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante.

Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui è stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresì gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo.

L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere *d*) ed *e*) del secondo comma del successivo articolo 2.

Art. 2.

Ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le plusvalenze di cui allo stesso articolo 54 realizzate mediante cessione che comporti il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato.

L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;

b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;

d) relativamente al periodo di imposta in cui sono state realizzate le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma del precitato articolo 54, con riferimento alla presente legge;

e) le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di civile abitazione di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 o in quelli confinanti, o distanti non oltre venti chilometri dal confine del comune capoluogo, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinati alla locazione alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa, di tale destinazione per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle conservatorie dei registri immobiliari.

Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Il reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti deve avere ad oggetto le plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel primo comma.

Il reinvestimento non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni.

L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini indicati nell'articolo 1, nonché quello delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel presente articolo, e non accantonate o non annotate ovvero accantonate o annotate, che non risultano reinvestite ai sensi della precedente lettera *e*), concorrono alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento della intera somma che avrebbe dovuto essere reinvestita.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui alla lettera *d*) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, qualora il trasferimento avvenga in favore del locatario che detenga l'immobile da data antecedente al 31 dicembre 1981 in virtù di contratto di locazione risultante da atto di data certa o da atto o certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni. L'imposta è ridotta del 25 per cento se gli immobili sono trasferiti dagli enti e dalle imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 a soggetti diversi dal locatario.

Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, gli incrementi di valore conseguenti alla alienazione a titolo oneroso, effettuata dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1983, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9, trasferiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che l'alienante dichiari nell'atto che il corrispettivo è destinato interamente all'acquisto, da effettuare entro un anno dalla data del trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione. Il soggetto interessato deve produrre, entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto, all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto, copia del contratto di acquisto. L'ufficio accerta l'avvenuto verificarsi della condizione e, in difetto, procede al recupero dell'imposta dovuta ed applica la sopratassa nella misura del trenta per cento della stessa imposta. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1983 l'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili nei confronti di enti pubblici territoriali e loro consorzi, di società a prevalente partecipazione di tali enti che hanno per oggetto esclusivo o principale lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo nonché nei confronti degli istituti autonomi delle case popolari, delle opere delle università e degli istituti superiori.

Per i trasferimenti di cui al precedente comma non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, se posti in essere nei termini e nei confronti dei soggetti ivi indicati, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Gli incrementi di valore derivanti dalle cessioni e dai trasferimenti di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma, le plusvalenze realizzate dalle cessioni degli immobili indicati nel presente articolo devono essere reinvestite ai sensi, con le modalità e nei termini indicati nel precedente articolo 2. Il reinvestimento non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni.

L'inosservanza delle disposizioni recate dal comma precedente comporta l'applicazione della sanzione prevista dal quinto comma del precedente articolo 2.

In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi quinto e sesto, è in facoltà dei soggetti, che siano persone fisiche, di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 5.

Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa.

Art. 6.

Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile l'ammontare degli interessi percepiti in relazione alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 concessa ai locatari di cui al primo comma dell'articolo 3, a condizione che il saggio d'interesse pattuito non sia superiore al settanta per cento del tasso di riferimento per i mutui fondiari. La stessa disposizione si applica agli interessi relativi alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni e dei trasferimenti indicati nel primo e nel se-

condo comma dell'articolo 4. Nell'atto di cessione o di trasferimento deve risultare la pattuizione concernente i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo nonché quella concernente gli interessi.

Art. 7.

Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, aventi le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati nel comma precedente, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del 50 per cento ed è esente nel periodo stesso dall'imposta locale sui redditi.

Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1985.

Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 88 dello stesso decreto, è aumentato del 200 per cento.

Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:

a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;

b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata all'80 per cento. Rimane ferma la misura del 20 per cento per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Art. 9.

Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell'articolo 1, dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2, e dai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 10.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede con parte delle disponibilità recate dal-

l'articolo 22 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982 con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è autorizzata fino al 30 aprile 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 aprile 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiore al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1982
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 253

(2081)

DECRETO 21 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982 con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è autorizzata fino al 30 aprile 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 aprile 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 91,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1982
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 254

(2082)

DECRETO 21 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982 con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è autorizzata fino al 30 aprile 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 aprile 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1982
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 255

(2083)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 aprile 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modifiche, relativo al regime di importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Visti il regolamento del Consiglio CEE n. 877/82 del 16 aprile 1982 e la decisione CECA n. 82/221 del 16 aprile 1982, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L. 102 del 16 aprile 1982, che sospendono l'importazione per l'immissione in libera pratica nella CEE di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina fino al 17 maggio 1982;

Vista la circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976 concernente il regime di importazioni delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere al relativo aggiornamento del regime di importazione delle merci di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, nonché alla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci originarie dell'Argentina, salvo quanto previsto al successivo art. 2, è soggetta, fino al 17 maggio 1982, al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

E' ammessa l'importazione delle merci originarie dell'Argentina per le quali siano state rilasciate autorizzazioni ministeriali o certificati di importazione in data anterore al 16 aprile 1982, nonché di quelle merci per le quali siano state presentate dichiarazioni di importazione al Ministero del commercio con l'estero anteriormente alla stessa data, ancorché vistate successivamente.

E' altresì ammessa l'importazione di merci che al 16 aprile 1982 risultano giacenti in dogana o in corso di spedizione, nonché di merci in esecuzione di contratti conclusi prima della medesima data, ferma restando la disciplina dei divieti, delle sorveglianze e dei certificati agricoli all'importazione anteriormente vigente. La documentazione relativa alla data dei contratti suindicati deve essere fornita alla dogana per le merci liberamente importabili antecedentemente al 16 aprile 1982, ovvero al Ministero del commercio con l'estero per le altre merci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2084)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **169**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo, in Trento.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1982
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 354

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **170**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, n. 572, concernente riconoscimento della personalità giuridica del monastero SS. Trinità delle benedettine dell'adorazione perpetua del SS. Sacramento, in Genova, ed autorizzazione allo stesso ad accettare due donazioni.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, n. 572, nel senso che al primo rigo delle premesse il cognome della legale rappresentante « Vincenzi », viene sostituito con « Vicenzi » ed il capo *A*) dell'art. 2 viene integralmente sostituito.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1982
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 356

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **171**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Chiara, in Collegno, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Chiara, in frazione Regina Margherita del comune di Collegno (Torino). La chiesa stessa viene autorizzata, altresì, ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana preservazione della fede di Torino, consistente in un appezzamento di terreno di mq 2.196, sito in Regina Margherita di Collegno con entrostanti sacro edificio, casa canonica ed opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 25-26 agosto 1980 del geometra Francesco Landi e complessivamente valutato in lire 112.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1982
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 355

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti la revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982, n. 6262, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Lafarmaca S.r.l., in Arzignano (Vicenza).

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982, n. 6263, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, operazioni terminali di confezionamento nell'officina farmaceutica della ditta Lafar S.r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982, n. 6264, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Montefarmaco - S.p.a., in Pero (Milano).

(1890)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 8 maggio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trentaquattro serie degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972/1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Il successivo giorno 10 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di diciassette serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alla serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratti saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2052)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1982 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1982:

1) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 161 titoli di » 500.000
» 84 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 168.600.000.

2) 6 % S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 1.619 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.630.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 500.000
» 448 titoli di » 1.000.000
» 137 titoli di » 5.000.000
» 104 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.225.000.000.

3) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 2.685 titoli di L. 50.000
» 803 titoli di » 250.000
» 1.238 titoli di » 500.000
» 2.474 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.428.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.713 titoli di L. 50.000
» 3.046 titoli di » 100.000
» 1.009 titoli di » 250.000
» 2.999 titoli di » 500.000
» 7.344 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.486.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.580 titoli di L. 50.000
» 3.475 titoli di » 100.000
» 1.040 titoli di » 250.000
» 2.829 titoli di » 500.000
» 9.963 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.064.000.000.

4) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 61 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 100.000
» 40 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 69.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 39 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 50.950.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 15 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.800 000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 13 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 48.350.000.

5) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 2ª - 1ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.008.100.000;

Emissione 2ª - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.600.000;

Emissione 2ª - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.665.550.000.

6) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 17 titoli di » 500.000
» 12 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 200.050.000.

Totale generale L. 48.152.700.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1985)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di centonovantasei posti di commissario di pubblica sicurezza

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata per l'anno 1982 a mettere a concorso centonovantasei posti nella qualifica iniziale di commissario in prova del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Ritenuto di dover bandire un concorso a centonovantasei posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, per la copertura dei posti di cui all'autorizzazione contenuta nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare cinque dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuto di dover riservare quattro dei posti da mettere a concorso agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, numero 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto l'art. 96 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di centonovantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti centonovantasei posti:

A) Quarantanove sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio. La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;

B) Cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui alla presente lettera *B*) sosterranno le prove di esame nella lingua del gruppo di appartenenza, ove essi siano di lingua italiana o tedesca, o nella lingua (italiana e tedesca) da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso, qualora appartengano al gruppo ladino;

C) Quattro sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinati a prestare servizio — salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in sedi del Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare i vincitori stessi — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio (e titoli equipollenti: laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, legge 8 marzo 1958, n. 194; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, legge 1° febbraio 1960, n. 67; laurea in scienze economiche e bancarie e laurea in scienze economiche, legge 29 novembre 1971, n. 1089; laurea in sociologia, legge 6 dicembre 1971, n. 1076; laurea in economia politica ed in economia aziendale conseguite in università statali e non statali riconosciute, nonché laurea in scienze economiche e sociali, conseguita presso l'Università di Calabria, legge 8 gennaio 1979, n. 10), conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a centimetri 164;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio (in caso di eventuale deficit visivo, il candidato dovrà presentarsi alla visita medica munito di lenti in grado di correggere il visus stesso fino a 10/10 in ciascun occhio).

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in ciascuno degli assi principali;

3) *astigmatismo misto*: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico; normalità del senso cromatico;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di trentacinque anni è, altresì, elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di trentacinque anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500: art. 4; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220: art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso saranno sottoposti, prima del colloquio, all'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi di istituto, con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Per l'accertamento dei requisiti psicofisici i candidati saranno sottoposti a visita medica ed attitudinale.

La visita medica sarà effettuata in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati ai candidati stessi, da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decre ministeriale, la quale utilizzerà le tecniche, le attrezzature e consulenze che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione è responsabile ed autonoma per quan attiene i giudizi medici espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità della visita medi sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è defintiv

I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal cc corso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita medica, verran sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore, ad un acc tamento consistente nello svolgimento di prove intese a va tare le loro qualità attitudinali per l'impiego nei servizi istituto.

Il predetto gruppo, costituito anch'esso con decreto mi steriale e presieduto dal direttore del centro psicotecnico c dipartimento della pubblica sicurezza, sarà costituito da per selettori del centro stesso, dei quali uno esperto in psicolog e, come membro aggiunto, da un funzionario di pubblica sic rezza con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in ta accertamento sarà comunicato ai concorrenti seduta stante è definitivo.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concor con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 5 ed il gruppo selettor incaricati dell'accertamento dei requisiti psicofisici ed atti dinali dei concorrenti, dovranno accertare, rispettivamente, i concorrenti stessi siano di sana costituzione fisica ed ese da infermità o imperfezioni psicofisiche, e diano affidamen per riscontrate attitudini, di poter disimpegnare continuati mente e incondizionatamente i servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubbli sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo com del successivo art. 9, sono esonerati dagli accertamenti previ nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubbli sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto c posti e cioè sino al numero di quarantanove, al presente cc corso, anche se non siano in possesso del prescritto titolo studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del disciol Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà su base del punteggio conseguito presso l'Accademia del disciol Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al termine del menz nato corso di applicazione.

Art. 10.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su ca da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicur za - Direzione centrale del personale, dovranno essere prese tate al Ministero stesso entro il termine perentorio di gio trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presen decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tem utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio post accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventu mente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla q stura della provincia in cui il candidato ha la propria residen

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbia superato il trentacinquesimo anno di età sono tenuti ad in

care in base a quale titolo, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; *di essere a conoscenza che le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24 e 25 giugno 1982 con inizio alle ore 8,30*, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo questa ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione; di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova d'esame.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*) e *C*), dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale dovranno sostenere le previste prove di esame.

Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del disciolto Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 24 e 25 giugno 1982 con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni ed ore indicati, esibendo a tal fine un idoneo documento di riconoscimento.

E' vietato ai concorrenti, a pena di esclusione del concorso, di portare seco appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

E' loro consentito soltanto, durante le prove scritte, di consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali, nonché i dizionari della lingua italiana, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice.

Art. 12.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali o per il colloquio, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 14.

I candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 14 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 15 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa

con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza, sul diritto del lavoro, nonché su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 18.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonché con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 19.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 358

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . e residente . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centonovantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso . . . . . . in data . . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 24 e 25 giugno 1982, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B.:

A) Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del disciolto Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età devono indicare in base a quali titoli, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*) e *C*), del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti e precisando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

E) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o abbiano a loro carico procedimenti penali pendenti debbono indicare nella domanda gli estremi di tali condanne o procedimenti.

F) Gli aspiranti, in caso di non iscrizione nelle liste elettorali, devono indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

G) Gli aspiranti, in caso di iscrizione a partito politico o ad organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, devono dichiarare di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove conseguano la nomina.

H) La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere omessa dalle donne che chiedano di partecipare al concorso.

(2006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinquantasette posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinquantasette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza	posti 2
gruppo n. 11	» 1
gruppo n. 13	» 1
Facoltà di scienze politiche	posti 6
gruppo n. 4	» 1
gruppo n. 18	» 1
gruppo n. 20	» 2
gruppo n. 29	» 1
gruppo n. 42	» 1
Facoltà di economia e commercio	posti 1
gruppo n. 46	» 1
Facoltà di lettere e filosofia	posti 2
gruppo n. 29	» 1
gruppo n. 55	» 1

Facoltà di magistero	posti 3
gruppo n. 36	» 1
gruppo n. 52	» 1
gruppo n. 53	» 1
Facoltà di medicina e chirurgia	posti 7
gruppo n. 60	» 2
gruppo n. 61	» 4
gruppo n. 71	» 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	posti 22
gruppo n. 73	» 1
gruppo n. 74	» 1
gruppo n. 75	» 2
gruppo n. 76	» 2
gruppo n. 79	» 2
gruppo n. 81	» 3
gruppo n. 82	» 2
gruppo n. 84	» 2
gruppo n. 85	» 2
gruppo n. 87	» 1
gruppo n. 88	» 1
gruppo n. 89	» 1
gruppo n. 90	» 1
gruppo n. 91	» 1
Facoltà di farmacia	posti 3
gruppo n. 70	» 1
gruppo n. 94	» 1
gruppo n. 95	» 1
Facoltà di ingegneria	posti 11
gruppo n. 106	» 1
gruppo n. 115	» 1
gruppo n. 119	» 3
gruppo n. 121	» 1
gruppo n. 129	» 1
gruppo n. 132	» 1
gruppo n. 133	» 1
gruppo n. 137	» 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via dell'Università, 40 - Cagliari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Università degli studi di Cagliari.

(2007)

Concorso a trentotto posti di ricercatore universitario presso il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentotto posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia	posti 38
gruppo n. 60	» 7
gruppo n. 61	» 7
gruppo n. 62	» 2
gruppo n. 63	» 3
gruppo n. 64	» 1
gruppo n. 65	» 1
gruppo n. 66	» 2
gruppo n. 67	» 3
gruppo n. 68	» 6
gruppo n. 69	» 2
gruppo n. 70	» 3
gruppo n. 72	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia - Ufficio personale - Via Verdi, 28 - L'Aquila, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

(2008)

Concorso a cinquantasette posti di ricercatore universitario presso la libera Università dell'Aquila

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinquantasette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di magistero:	
gruppo di discipline n. 32	posti 1
gruppo di discipline n. 34	» 1
gruppo di discipline n. 38	» 1
gruppo di discipline n. 40	» 1
gruppo di discipline n. 48	» 1
gruppo di discipline n. 51	» 1
gruppo di discipline n. 52	» 1
gruppo di discipline n. 53	» 2
gruppo di discipline n. 54	» 1
gruppo di discipline n. 56	» 1
gruppo di discsipline n. 57	» 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
gruppo di discipline n. 73	posti 1
gruppo di discipline n. 74	» 1
gruppo di discipline n. 75	» 1
gruppo di discipline n. 76	» 1
gruppo di discipline n. 78	» 2
gruppo di discipline n. 84	» 1
gruppo di discipline n. 85-*bis*	» 2
gruppo di discipline n. 87	» 3
gruppo di discipline n. 89	» 2
gruppo di discipline n. 90	» 2
gruppo di discipline n. 94	» 1
Facoltà di ingegneria:	
gruppo di discipline n. 5	posti 1
gruppo di discipline n. 85	» 1
gruppo di discipline n. 87	» 1
gruppo di discipline n. 90	» 1
gruppo di discipline n. 101	» 1
gruppo di discipline n. 103	» 1
gruppo di discipline n. 104	» 2
gruppo di discipline n. 106	» 2
gruppo di discipline n. 107	» 2
gruppo di discipline n. 117	» 1
gruppo di discipline n. 121	» 2
gruppo di discipline n. 123	» 1
gruppo di discipline n. 124	» 1
gruppo di discipline n. 126	» 1
gruppo di discipline n. 128	» 2
gruppo di discipline n. 131	» 1
gruppo di discipline n. 132	» 3
gruppo di discipline n. 134	» 1
gruppo di discipline n. 136	» 2
gruppo di discipline n. 137	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della libera Università dell'Aquila scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università medesima - Servizio del personale.

(2009)

Concorso a centosettantadue posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centosettantadue posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria	posti 5
gruppo n. 73	» 1
gruppo n. 142	» 1
gruppo n. 144	» 1
gruppo n. 146	» 1
gruppo n. 147	» 1
Facoltà di architettura	posti 6
gruppo n. 90	» 1
gruppo n. 132	» 1
gruppo n. 136	» 1
gruppo n. 137	» 1
gruppo n. 138	» 1
gruppo n. 139	» 1
Facoltà di farmacia	posti 9
gruppo n. 70	» 3
gruppo n. 84	» 2
gruppo n. 94	» 2
gruppo n. 95	» 1
gruppo n. 96	» 1
Facoltà di giurisprudenza	posti 14
gruppo n. 1	» 2
gruppo n. 2	» 1
gruppo n. 3	» 1
gruppo n. 4	» 2
gruppo n. 5	» 1
gruppo n. 8	» 1
gruppo n. 9	» 1
gruppo n. 10	» 1
gruppo n. 11	» 2
gruppo n. 13	» 1
gruppo n. 20	» 1
Facoltà di ingegneria	posti 38
gruppo n. 85	» 1
gruppo n. 87	» 1
gruppo n. 89	» 1
gruppo n. 90	» 1
gruppo n. 99	» 2
gruppo n. 103	» 1
gruppo n. 104	» 1
gruppo n. 105	» 2
gruppo n. 106	» 4
gruppo n. 107	» 1
gruppo n. 109	» 1
gruppo n. 110	» 1
gruppo n. 111	» 1
gruppo n. 113	» 1
gruppo n. 114	» 1
gruppo n. 115	» 2
gruppo n. 117	» 2
gruppo n. 118	» 2
gruppo n. 121	» 2
gruppo n. 122	» 1
gruppo n. 123	» 1
gruppo n. 126	» 1
gruppo n. 127	» 2
gruppo n. 128	» 1
gruppo n. 130	» 1
gruppo n. 132	» 2
gruppo n. 134	» 1
Facoltà di lettere e filosofia	posti 9
gruppo n. 16	» 1
gruppo n. 18	» 4
gruppo n. 39	» 1
gruppo n. 40	» 1
gruppo n. 48	» 1
gruppo n. 52	» 1
Facoltà di medicina e chirurgia I	posti 20
gruppo n. 61	» 2
gruppo n. 62	» 1
gruppo n. 64	» 2
gruppo n. 65	posti 1
gruppo n. 67	» 3
gruppo n. 68	» 4
gruppo n. 69	» 1
gruppo n. 70	» 3
gruppo n. 71	» 1
gruppo n. 72	» 2
Facoltà di medicina e chirurgia II	posti 13
gruppo n. 54	» 1
gruppo n. 63	» 1
gruppo n. 64	» 1
gruppo n. 65	» 1
gruppo n. 67	» 2
gruppo n. 68	» 2
gruppo n. 69	» 1
gruppo n. 70	» 1
gruppo n. 71	» 1
gruppo n. 72	» 1
gruppo n. 85	» 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	posti 44
gruppo n. 73	» 3
gruppo n. 74	» 4
gruppo n. 75	» 3
gruppo n. 76	» 1
gruppo n. 77	» 1
gruppo n. 78	» 1
gruppo n. 79	» 1
gruppo n. 80	» 1
gruppo n. 81	» 2
gruppo n. 82	» 5
gruppo n. 83	» 1
gruppo n. 84	» 3
gruppo n. 85	» 5
gruppo n. 86	» 2
gruppo n. 87	» 2
gruppo n. 88	» 2
gruppo n. 89	» 2
gruppo n 90	» 2
gruppo n. 91	» 2
gruppo n. 106	» 1
Facoltà di scienze politiche	posti 2
gruppo n. 20	» 1
gruppo n. 22	» 1
Facoltà di medicina veterinaria	posti 7
gruppo n. 147	» 1
gruppo n. 148	» 1
gruppo n. 149	» 1
gruppo n. 150	» 1
gruppo n. 151	» 1
gruppo n. 152	» 2
Facoltà di economia e commercio	posti 5
gruppo n. 4	» 1
gruppo n. 16	» 1
gruppo n. 21	» 2
gruppo n. 93	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate:

Al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale del 1° Policlinico - Via Marchese Campodisale n. 13 - Napoli, per i posti assegnati alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

Al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale del 2° Policlinico - Via Pansini n. 5 - Napoli, per i posti assegnati alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale centrale - Via Guglielmo Sanfelice n. 47 - Napoli, per tutte le altre facoltà,

scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli uffici predetti della Università degli studi di Napoli.

(2010)

Concorso a quarantuno posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Trento

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quarantuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di sociologia	posti 8
gruppo n. 3	» 1
gruppo n. 14	» 1
gruppo n. 18	» 4
gruppo n. 51	» 1
gruppo n. 54	» 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	posti 22
gruppo n. 84	» 3
gruppo n. 85	» 1
gruppo n. 86	» 2
gruppo n. 87	» 2
gruppo n. 88	» 1
gruppo n. 89	» 4
gruppo n. 90	» 4
gruppo n. 91	» 4
gruppo n. 92	» 1
Facoltà di economia e commercio	posti 11
gruppo n. 1	» 1
gruppo n. 2	» 1
gruppo n. 20	» 1
gruppo n. 21	» 1
gruppo n. 22	» 3
gruppo n. 93	» 1
gruppo n. 103	» 2
gruppo n. 142	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore della libera Università degli studi - Servizio del personale - Trento, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio del personale della libera Università degli studi di Trento.

(2011)

Concorso a cinquantatre posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinquantatre posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza	posti 5
gruppo n. 1	» 1
gruppo n. 7	» 1
gruppo n. 10	» 1
gruppo n. 14	» 1
gruppo n. 29	» 1
Facoltà di economia e commercio	posti 10
gruppo n. 3	» 1
gruppo n. 18	» 1
gruppo n. 20	» 1
gruppo n. 21	» 3
gruppo n. 22	» 1
gruppo n. 29	» 1
gruppo n. 93	» 2
Facoltà di lettere e filosofia	posti 9
gruppo n. 23	» 1
gruppo n. 24	» 1
gruppo n. 31	» 1
gruppo n. 40	» 1
gruppo n. 44	» 1
gruppo n. 47	» 1
gruppo n. 52	» 2
gruppo n. 55	» 1
Facoltà di magistero	posti 9
gruppo n. 16	» 1
gruppo n. 18	» 1
gruppo n. 20	» 1
gruppo n. 46	» 1
gruppo n. 52	» 1
gruppo n. 53	» 2
gruppo n. 54	» 2
Facoltà di farmacia	posti 3
gruppo n. 68	» 1
gruppo n. 70	» 1
gruppo n. 73	» 1
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali	posti 17
gruppo n. 64	» 1
gruppo n. 68	» 2
gruppo n. 70	» 1
gruppo n. 71	» 1
gruppo n. 74	» 2
gruppo n. 77	» 3
gruppo n. 79	» 2
gruppo n. 80	» 1
gruppo n. 84	» 1
gruppo n. 85	» 2
gruppo n. 90	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore della libera Università degli studi - Ufficio del personale docente - Via Saffi, 2 - Urbino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente della libera Università degli studi di Urbino.

(2012)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN BELLUNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell' U.S.L. in Belluno.

(284/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 106 del 19 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Veneto - U.S.L. n. 5 - Bassano-Marostica, in Bassano del Grappa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa.

Comunità Montana Agordina - Unità sanitaria locale n. 2, in Agordo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico citologo, infermiere professionale, infermiere generico, terapista della riabilitazione, assistente sociale, assistente sanitaria visitatrice, infermiere generico per psichiatria, applicato e aggiunto.

Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati del comune di Verona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore generale.

Associazione dei comuni per i servizi di zona - U.S.S.L. n. 35: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo divisione economato-provveditorato.

U.S.S.L. n. 28, in Ponte S. Pietro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiera professionale, fisioterapista, ortofonista, autista-disinfettatore (con mansioni anche di commesso) e commesso.

Unità sanitaria locale - Area grossetana - Zona n. 28: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica, giardiniere e meccanico.

Associazione comuni della Pianura bresciana occidentale U.S.S.L. n. 42, in Orzinuovi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cuoco.

Ospedale generale regionale della fondazione «Casasollievo della sofferenza» - Opera di Padre Pio da Pietrelcina, in San Giovanni Rotondo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente biologo per il servizio di citogenetica, e di programmatore presso il C.E.D.

Ente ospedaliero «Dei Bianchi V.E. III» - Ospedale generale di zona, in Corleone: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio analisi.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 1: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere generico (4° livello ANUL) presso lo stabilimento ospedaliero di Cortina d'Ampezzo.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 2, in Potenza: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di centro trasfusionale (aperto anche ai tecnici di laboratorio), tecnico di laboratorio e infermiere professionale.

Istituto neurologico «C. Besta» - Ospedale specializzato per la cura delle malattie nervose di 1ª categoria - Istituto scientifico, in Milano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fattorino-autista.

Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale, in Catania: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente (perito elettrotecnico, chimico e meccanico) e di dirigente tecnico (ingegnere industriale).

Comune di Pisticci: Proroga dei termini per la presentazione degli elaborati al concorso nazionale per la progettazione dei lavori di ristrutturazione di piazza Elettra, utilizzazione edifici esistenti e costruzione palazzo municipale nella frazione di Marconia.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 72.

Abrogazione e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 31 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge regionale 7 marzo 1981, n. 13, sono abrogate, ad eccezione dell'art. 10 che viene sostituito dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.A.B. operanti nell'ambito regionale, fatta esclusione per quelle di cui al successivo art. 3, non possono senza previa autorizzazione della giunta regionale compiere i seguenti atti:

a) istituire nuovi posti in organico ovvero procedere alla copertura di posti vacanti in organico, o comunque provvedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, qualora tali atti comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio a tempo indeterminato in ruolo e fuori ruolo alla data del 12 marzo 1981;

b) procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazione di beni immobili, o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

2. L'autorizzazione non è richiesta per gli atti già deliberati e pubblicati prima del 12 marzo 1981, nonché per le cessioni volontarie di beni immobili operate nell'ambito di procedure espropriative e per l'istituzione di servitù coattive costituite per ragioni di pubblico interesse.

3. L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo può essere concessa unicamente al fine di garantire la continuità, ovvero assicurare il miglioramento dei servizi indispensabili alla comunità locale.

4. La richiesta di autorizzazione, deliberata dall'organo amministrativo dell'I.P.A.B., deve essere motivata in ordine a quanto previsto dal precedente comma e corredata da opportuna documentazione probatoria;

5. Sulla richiesta di autorizzazione deve essere acquisito a cura dell'I.P.A.B. il parere del consiglio comunale del comune sede legale dell'istituzione; il parere si intende per dato in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della istanza;

6. La richiesta di autorizzazione corredata dal previsto parere del consiglio comunale o dalla documentazione di avvenuta decorrenza dei termini, deve essere inoltrata alla giunta regionale che, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta adotta il relativo provvedimento. In caso di mancata adozione del provvedimento nel termine indicato, l'autorizzazione si intende concessa, salvo che il parere del consiglio comunale sia stato negativo. In quest'ultima ipotesi si rende necessario un provvedimento espresso anche oltre il predetto termine di sessanta giorni.

7. Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, l'assessore regionale competente per materia chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio con conseguente interruzione dei termini previsti dal precedente comma per il rilascio dell'autorizzazione. Detti termini decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.

8. I provvedimenti di inquadramento o di promozione del personale delle II.PP.A.B. a qualifiche superiori non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti o comportino valutazioni di carattere discrezionale.

9. Gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli.

Art. 3.

1. I divieti di cui al primo e ottavo comma del precedente art. 2 non si applicano alle II.PP.A.B. ricomprese nelle seguenti categorie:

a) II.PP.A.B. che svolgono attività prevalente di istruzione, ivi compresa quella prescolare, salvo che tale attività consista nella gestione di convitti, istituti di ricovero od orfanotrofi, anche se all'interno si svolgano attività scolastiche;

b) II.PP.A.B. la cui attività consiste nella gestione di seminari, cappelle ed istituzioni di culto;

c) II.PP.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto da membri non designati per almeno la metà da enti pubblici o il cui presidente sia per disposizione statutaria una autorità religiosa o un suo rappresentante.

2. La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente individua, anche con separati provvedimenti, le II.PP.A.B. di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma. Fino alla avvenuta esecutività del provvedimento di individuazione, tutte le II.PP.A.B. sono soggette alle disposizioni di cui al precedente art. 2, tranne quelle che siano state escluse dal trasferimento,

con provvedimenti emanati in applicazione dell'art. 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ovvero che non sono più in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, vengono dichiarate estinte con provvedimento della giunta regionale nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie dagli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalità previste dall'art. 3, punto 5, della legge regionale 14 luglio 1972, n. 20.

2. Con il provvedimento d'estinzione si dispone altresì, d'intesa con il comune sede legale dell'istituzione, l'attribuzione in proprietà del patrimonio dell'I.P.A.B. con vincolo di destinazione ai servizi sociali e l'assegnazione del relativo personale, preferibilmente al comune medesimo che subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

3. Entro novanta giorni dalla data di assegnazione del personale a norma del precedente comma, i comuni provvedono al suo inquadramento nei propri ruoli organici, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 dicembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *novembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *dicembre* 1981, *n.* 20702/17190).

(1356)

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1982, n. 1.

Interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi per investimenti.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Finalità

1. In applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione ammette, tramite i consorzi di bacino, enti e imprese di trasporto pubblico collettivo di persone a:

a) contributi in capitale per acquisto di autobus, trams, filobus di tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri e lacuali, oppure contributi *una tantum* e contributi in annualità per la locazione finanziaria degli stessi mezzi di trasporto, secondo quanto disposto dal titolo II della presente legge;

b) contributi in capitale per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi con le relative attrezzature e di sedi, secondo quanto disposto dal titolo III della presente legge.

Art. 2.

Piani pluriennali d'investimento

1. La giunta regionale, secondo le previsioni contenute nel piano regionale dei trasporti e tenuto conto di eventuali indicazioni contenute nelle proposte dei piani di bacino, sentiti i consorzi di bacino, propone al consiglio regionale per l'approvazione piani pluriennali di investimenti e di locazione finanziaria a partire dal 1983 con articolazioni annuali, tenendo conto dei precedenti piani di assegnazione di contributi di cui ai successivi articoli 6 e 13.

2. Nei piani di cui al precedente primo comma è indicato il relativo finanziamento nonché le categorie di intervento di cui al precedente art. 1; i contenuti di detti piani costituiscono indirizzo e vincolo per piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

Titolo II

ACQUISTI E LOCAZIONE FINANZIARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 3.

Criteri per formulazione di piani pluriennali

1. I piani pluriennali di cui al precedente art. 2 per l'acquisto o la locazione finanziaria dei mezzi di trasporto devono essere formulati sulla base dei seguenti criteri:

precedenza al rinnovo dei mezzi più obsoleti;

funzionalità dei mezzi, in relazione alle caratteristiche delle linee;

numero dei posti offerti dai mezzi, risultante dai certificati di omologazione, al fine di consentire riduzioni dei costi di esercizio;

incremento, ove necessario, del parco mezzi in funzione delle percorrenze medie annue standards effettuate dai mezzi stessi sulle linee concesse o autorizzate;

dotazione a bordo dei mezzi di trasporto di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio.

Art. 4.

Misura dei contributi

1. I contributi per acquisto sono determinati in misura percentuale del sessanta per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto, IVA compresa, come segue:

a) per quanto riguarda i trams, i veicoli metropolitani e le filovie, il prezzo di riferimento è quello convenuto tra enti e imprese di trasporto collettivo di persone beneficiari dei contributi e società fornitrici, previa verifica di congruità del prezzo effettuata dalla giunta sulla base di apposito capitolato regionale;

b) per quanto riguarda gli altri mezzi di trasporto si fa riferimento al prezzo convenuto tra la Regione e le società fornitrici.

2. In sostituzione dei contributi di cui al precedente comma, su richiesta degli enti e delle imprese di trasporto, sono concessi contributi correlati a contratti di locazione finanziaria stipulati dai beneficiari, avvalendosi della Finlombarda S.p.a.; detti contributi consistono in una quota *una tantum* del trenta per cento del mezzo di trasporto, IVA compresa, convenuto come previsto nel punto *b*) del precedente comma ed in contributi in annualità, di durata settennale, nella misura complessiva del l'otto per cento annuo del prezzo.

Art. 5.

Domande

1. La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata al consorzio di bacino nell'ambito del quale si svolge prevalentemente il servizio e in copia alla giunta regionale — servizio trasporti e navigazione interna — entro il 31 gennaio dell'anno di competenza e deve contenere: l'indicazione del numero

e dei tipi dei mezzi di trasporto per i quali si intende procedere all'acquisto o alla locazione finanziaria; l'elenco degli eventuali mezzi di trasporto da sostituire, con la relativa data di prima immatricolazione; le linee, o reti se trattasi di servizi urbani, nelle quali i nuovi veicoli saranno immessi, nonché le caratteristiche di esercizio delle linee stesse.

2. La domanda per ottenere i contributi di cui al precedente comma deve contenere altresì una dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio di linea, e di non alienarli a terzi prima di sette anni per gli autobus urbani, di dieci anni per gli altri autobus, di venti anni per i filobus e di cinquanta anni per gli altri mezzi di trasporto, salve specifiche autorizzazioni della Regione. Deve inoltre essere dichiarata la accettazione della clausola di cui al successivo art. 7 penultimo comma.

3. Per l'acquisto di trams, veicoli metropolitani e filovie la domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato piano tecnico finanziario per ogni singolo intervento nel quale devono essere indicate le scadenze dei pagamenti in attuazione degli acquisti compresi nel piano stesso, anche in relazione alla copertura della quota non finanziata dalla Regione.

4. Il Consorzio di bacino è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla giunta regionale — servizio trasporti e navigazione interna — il proprio motivato parere in ordine all'ammissibilità al contributo delle singole domande pervenute.

Art. 6.
Procedure di assegnazione

1. Sulla base dei piani di cui al precedente art. 2, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi, determinandone l'ammontare, tenuto conto di quanto disposto dal precedente art. 5 ultimo comma.

2. L'erogazione dei contributi è disposta direttamente a favore dei beneficiari con decreto del presidente della giunta e dell'assessore competente, se delegato, con le modalità previste dal successivo art. 8.

3. Gli atti contrattuali per le forniture dei mezzi di trasporto devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia alla giunta — servizio trasporti e navigazione interna — entro il termine di duecentodieci giorni per i trams, i veicoli metropolitani e le filovie, di centoventi giorni per gli altri mezzi di trasporto, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei contributi.

4. Decorsi i termini di cui al precedente comma i beneficiari decadono dai contributi, ed il relativo ammontare viene concesso, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

Art. 7.
Obblighi dei destinatari dei contributi

1. La dichiarazione di impegno di cui al precedente art. 5, secondo comma, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, deve essere iscritta a cura del conservatore del P.R.A., sul foglio complementare; per i mezzi di trasporto per i quali non sia previsto il foglio complementare, l'iscrizione deve essere effettuata sul documento costituente il titolo di proprietà.

2. Ai mezzi di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione; devono inoltre essere osservate le specifiche prescrizioni previste dalla disciplina regionale in materia di sistema informativo per l'utenza.

3. La manutenzione dei mezzi di trasporto deve essere programmata ed effettuata secondo le istruzioni delle ditte costruttrici e le relative verifiche devono risultare da una apposita scheda.

4. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienare il mezzo stesso, ai sensi del precedente art. 5, secondo comma.

5. Le quote recuperate ai sensi del precedente comma sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio regionale, ai sensi della successiva norma finanziaria.

Art. 8.
Modalità di erogazione

1. L'erogazione per l'acquisto dei mezzi di trasporto, salvo quanto disposto dal successivo comma, è effettuata, in nome e per conto del beneficiario dei contributi, alle aziende fornitrici, secondo le seguenti scadenze ed ammontari:

entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 6, terzo comma, fino alla concorrenza del cinquanta per cento del contributo;

in relazione agli obblighi contrattuali maturati, fino all'ulteriore quaranta per cento del contributo stesso;

entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di consegna del mezzo di trasporto — nel quale deve risultare la rispondenza del mezzo stesso alle norme sull'unificazione nonché alle caratteristiche tecniche concordate tra regione e società fornitrici al momento della determinazione del prezzo — per il restante dieci per cento.

2. Per quanto riguarda i contributi per l'acquisizione di trams, veicoli metropolitani e filovie, l'erogazione è disposta direttamente a favore dei beneficiari, in relazione alle scadenze del contratto di fornitura ed ai relativi stati di avanzamento, sempreché detti mezzi siano conformi alle norme sull'unificazione ed alle caratteristiche tecniche risultanti da specifico capitolato regionale.

3. L'erogazione dei contributi per la locazione finanziaria è effettuata direttamente alle società locatrici entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assunzione degli obblighi di cui al terzo comma del precedente art. 6 per quanto riguarda la quota « una tantum » e dopo la consegna del mezzo, entro l'anno solare di ciascuna annualità, per quanto attiene ai contributi annuali.

Art. 9.
Fidejussione

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria alle ditte fornitrici o alle società locatrici finanziarie dei mezzi di trasporto per una somma non superiore a quella di cui i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge siano creditori nei confronti della regione, in quanto assegnatari di altre provvidenze previste dalle leggi regionali sui trasporti; su tali provvidenze, in sede di erogazione, verranno detratte le somme eventualmente erogate a titolo di fidejussione.

Titolo III

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI FISSI, TECNOLOGIA DI CONTROLLO, OFFICINE, DEPOSITI, SEDI

Art. 10.
Criteri per la formulazione dei piani

1. I piani pluriennali di cui al precedente art. 2 per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, sono formulati, sentiti i consorzi di bacino interessati, sulla base degli obiettivi del piano regionale dei trasporti al fine di consentire la massima economicità gestionale dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone in un sistema di trasporti integrati.

Art. 11.
Misura dei contributi

1. I contributi di cui al presente titolo sono determinati nella misura del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione a favore degli enti e imprese che erogano i servizi nel bacino interessato alle opere da allestire, secondo le previsioni dei piani di cui al precedente art. 2.

Art. 12.
Domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate al consorzio di bacino interessato nonché in copia alla giunta regionale — servizio trasporti e navigazione interna — entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia dei piani di cui al precedente art. 2.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnico-finanziaria che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento, nonché un atto di impegno a non modificare, salva eventuale autorizzazione della giunta regionale, la destinazione d'uso del bene per la stessa durata prevista per i mezzi cui si riferiscono per quanto attiene alle tecnologie di controllo,

per venticinque anni per le attrezzature ed impianti di officina, e per cinquanta anni per quanto attiene agli impianti fissi, depositi, sedi ed infrastrutture.

3. Su ciascuna domanda il consorzio di bacino esprime il proprio motivato parere ai fini dell'ammissibilità di contributo, entro sessanta giorni dalla data di cui al precedente primo comma.

Art. 13.

Procedure di assegnazione

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi sulla base di piani di cui al precedente art. 2 e tenuto conto dei pareri espressi dai consorzi di bacino ai sensi del precedente art. 12 ultimo comma.

2. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere di cui al presente titolo devono essere assunti dai destinatari di contributi e trasmessi in copia alla giunta regionale — servizio trasporti e navigazione interna — entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi; tale termine, per comprovati motivi, può essere prorogato dalla giunta regionale per non oltre i trenta giorni successivi.

3. Decorsi i termini di cui al precedente comma i beneficiari decadono dai contributi che vengono concessi, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

4. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, prima della scadenza del rapporto di concessione, si applica quanto disposto dal precedente art. 7, quarto comma, in riferimento ai termini di cui al precedente art. 12, secondo comma.

Art. 14.

Erogazioni

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente titolo III è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, direttamente a favore di coloro che vantano diritti nei confronti degli assegnatari dei contributi stessi per le alienazioni, forniture ed opere effettuate in applicazione della presente legge.

2. L'erogazione del contributo è disposta, fino alla concorrenza della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero alla presentazione del titolo idoneo al trasferimento di proprietà, se trattasi di bene immobile.

3. Il dieci per cento del contributo è comunque erogato previa verifica della congruità degli atti e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.

Art. 15.

Sanzioni

1. Per le inosservanze degli obblighi assunti a mente dell'art. 7 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000.

2. Nel caso di cui al precedente art. 7, secondo comma, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, il mezzo va rimesso in pristino a cura del trasgressore beneficiario dei contributi.

3. Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni predette si applica la legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

4. Competente per l'irrogazione è il presidente del consorzio di bacino di trasporto competente per territorio con riferimento al luogo nel quale è accertata l'infrazione, ovvero nel quale ha scalo il concessionario nei cui confronti deve essere irrogata la sanzione o, in mancanza, il presidente della giunta regionale o l'assessore ai trasporti e mobilità, se delegato.

Art. 16.

Abrogazione

1. La legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21 è abrogata, fatto salvo l'espletamento dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 17.

Contributi annui 1981 e 1982

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti titoli i contributi afferenti all'anno 1981 e 1982 sono assegnati sulla base di piani di assegnazione ai sensi dei precedenti articoli 6, primo comma e 13, primo comma, sentiti i consorzi di bacino interessati.

Art. 18.

Decorrenza delle attribuzioni dei consorzi di bacino

1. Le attribuzioni dei consorzi di bacino previste dalla presente legge operano dalla data di costituzione di ciascuno di essi, salvo quanto disposto dal precedente art. 17.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le seguenti spese:

a) la spesa di lire 41.500 milioni per la concessione di contributi in capitale per gli acquisti di cui al precedente art. 1, lettera *a)*;

b) la spesa di lire 24.330 milioni e il limite di impegno di lire 3.170 milioni rispettivamente per i contributi *una tantum* e per i contributi in annualità di cui al precedente art. 1, lettera *a)*;

c) la spesa di lire 13.835 milioni per la concessione di contributi in capitale di cui al precedente art. 1, lettera *b)*.

2. Per la concessione dei contributi in capitale previsti dal precedente art. 1, per acquisto può essere altresì impiegata la somma di lire 24.330 milioni autorizzata dal punto *b)* del precedente primo comma quale spesa per la locazione finanziaria.

Al finanziamento dell'onere di L. 55.335 milioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente primo comma si provvede mediante impiego dell'assegnazione statale di pari quota stabilita per l'anno 1981 a favore della regione Lombardia con decreto ministeriale 3 agosto 1981, n. 3610 sui fondi stanziati per il medesimo anno dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Il finanziamento per l'anno 1982 della spesa di lire 24.330 milioni di cui al precedente primo comma, lettera *b)* è assicurato mediante impiego, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, di quote residue non utilizzate di fondi globali, iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1981, finalizzate nella parte 2ª del bilancio pluriennale 1981-83 al progetto 4.2.2.4. « Acquisto di materiale rotabile » e precisamente:

per lire 10.330 milioni mediante impiego di pari importo di quote residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex art. 9 » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per lire 14.000 milioni mediante impiego per pari importo di quote residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1981.

4. La copertura dell'onere relativo al limite d'impegno di lire 3.170 milioni autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1982 dal precedente primo comma, lettera *b)*, è assicurato mediante impiego delle risorse previste nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2ª, « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 4.2.2.4 « Acquisto di materiale rotabile », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi ».

5. L'onere eventualmente derivante alla Regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente art. 9 è posto a carico delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.5.1.4.2.545 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative » iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1982 saranno istituiti i seguenti capitoli:

A) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Cap. 2.3.1370. — « Assegnazione dello Stato sul fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali istituito ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, con la dotazione finanziaria di lire 55.335 milioni.

B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Cap. 2.4.2.2.4.1371. — Contributi in capitale a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico collettivo di persone per la locazione finanziaria e l'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, con la dotazione finanziaria di lire 24.330 milioni;

Cap. 2.4.2.2.4.1372. — Contributi in capitale a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico collettivo di persone per l'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, con la dotazione finanziaria di lire 41.500 milioni;

Cap. 2.4.2.2.4.1373. — Contributi in capitale a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico collettivo di persone per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi, con la dotazione finanziaria di lire 13.835 milioni;

Cap. 2.4.2.2.4.1374. — Contributi settennali a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico collettivo di persone per la locazione finanziaria di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, limite di impegno anno 1982, con la dotazione finanziaria di lire 3.170 milioni.

7. In relazione a quanto previsto dai precedenti articoli 7, quarto e quinto comma e 13, quarto comma, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono altresì istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:

Cap. 3.4.1375. — Recuperi delle somme assegnate, in caso di risoluzione a qualsiasi titolo del rapporto concessionale, a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico collettivo di persone per la locazione finanziaria e l'acquisto di mezzi di trasporto e per la costruzione e ammodernamento delle infrastrutture nel settore dei trasporti pubblici locali ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, art. 11.

Art. 20.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 gennaio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *novembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *dicembre* 1981 *prot.* 21502/17350).

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1982, n. 2.

Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto la Regione ammette ai contributi di esercizio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, tramite i consorzi di bacino, gli enti e le imprese di trasporto produttrici, ai sensi della normativa vigente, di servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose, effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione degli autoservizi di gran turismo e dei servizi con spese a totale carico del committente.

2. Per servizi di trasporto con spese a totale carico del committente si intendono i servizi di cui al precedente comma che, pur avendo le caratteristiche ivi enunciate, sono rivolti al soddisfacimento di esigenze di singoli gruppi di utenti, omogenei per fascia di appartenenza, quali i lavoratori di determinati presidi aziendali, gli studenti di determinati plessi scolastici ed altre categorie assimilabili.

3. Le linee che hanno le caratteristiche di cui al precedente secondo comma e che hanno fruito di contributi di esercizio per l'anno 1980, sono ammesse ai contributi di esercizio di cui alla presente legge per l'anno 1981 e seguenti, fino all'approvazione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

Modi e categorie di trasporto

1. I modi e le categorie di trasporto sono i seguenti:

automobilistici:

servizi di linea viaggiatori

impianti fissi:

servizi ferroviari metropolitani
servizi tranviari
servizi filoviari
servizi ferroviari
servizi funicolari
servizi funiviari

di navigazione interna:

servizi lacuali

Art. 3.

Determinazione degli standards

1. Con successivo provvedimento legislativo, da adottarsi entro il 31 marzo 1982, su proposta della giunta da presentarsi entro il 28 febbraio 1982, il consiglio regionale definisce i principi e le procedure per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. La determinazione degli standards di cui al comma precedente è emanata con legge regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 4.

Sistema tariffario

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno su proposta della giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, il consiglio stabilisce con legge le modificazioni del sistema tariffario minimo, ivi compreso quello urbano — ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché dell'art. 5, lettera *d*) della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 — che si rendessero necessarie per ogni categoria e modo di trasporto, anche in relazione alle disposizioni governative in materia tenuto conto:

della rilevazione dei costi effettivi effettuata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 151 sopracitata, e della conseguente determinazione dei costi economici standardizzati;

dell'incremento percentuale dei contributi rispetto a quelli erogati nell'anno precedente a parità di servizio offerto, in relazione all'ammontare dello stanziamento di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 5.

Erogazioni

1. La giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei contributi di esercizio determinati sulla base degli standards derivanti dai criteri di cui al precedente art. 3 agli enti ed alle imprese di cui al precedente art. 1 sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi, rapportando i contributi ai finanziamenti annui.

2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed aziende erogatrici dei servizi di trasporto.

3. I contributi di cui al precedente primo comma sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, in via anticipata mensile, direttamente agli enti ed imprese di trasporto previa convenzione con i consorzi di bacino, ove esistano.

4. Sono ammesse al contributo di cui alla presente legge le variazioni dei servizi urbani in aumento rispetto a quelle in atto alla data di entrata in vigore della stessa, qualora dette variazioni siano state adottate in attuazione di previsioni contenute in piani comunali di trasporto; a tal fine il consiglio regionale approva ai sensi dell'art. 3, punto 4, della legge 10 aprile 1981, n. 151, entro il 28 febbraio 1982 la disciplina organica contenente i criteri cui i comuni devono attenersi nella adozione dei piani suddetti.

5. In costanza di parità di servizio la Regione garantisce agli enti ed imprese di trasporto a titolo di acconto l'ammontare dei contributi erogati nell'anno precedente.

Art. 6.

Rilevazioni

1. La giunta regionale e i consorzi di bacino di trasporto delegati nonché i comuni che gestiscono i servizi urbani compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi di trasporto collettivo di persone e di cose.

2. Ogni impresa od azienda erogatrice di servizi di trasporto deve inviare ai soggetti di cui al precedente comma i propri bilanci o stati di previsione entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati, e se trattasi di aziende pubbliche costituite ai sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 anche i bilanci consutivi dell'anno precedente, nonché tutte le informazioni economiche e di esercizio espletato, richieste.

3. Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

4. I consorzi di bacino di trasporto delegati e i comuni che gestiscono i servizi urbani devono comunicare alla giunta regionale — servizio trasporti e navigazione interna — entro il 30 settembre successivo, le osservazioni da essi deliberate sui costi effettivi dei servizi del proprio territorio, nonché le variazioni di esercizio intervenute fino a tale data.

Art. 7.

Obblighi dei beneficiari dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a favore degli enti ed imprese erogatrici di servizi di trasporto, i quali:

a) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici di linea;

b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Gli enti e le imprese di cui al comma precedente debbono, a pena di decadenza:

a) presentare alla giunta regionale — servizio trasporti e navigazione interna — tramite i consorzi di bacino, ove costituiti, domanda di contributo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) presentare, se trattasi di servizi di linea di nuova istituzione, domanda di contributo entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento autorizzativo del nuovo servizio, salvo quanto disposto dal precedente art. 5, quarto comma.

Art. 8.

Linee di montagna

1. Fino alla determinazione dei principi per la determinazione degli standards di cui al precedente art. 3, sono considerate linee di montagna quelle il cui percorso si svolge in territorio già classificato montano, che interessino la circoscrizione di non più di due comuni non appartenenti a detto territorio ed abbiano almeno uno delle seguenti caratteristiche:

il dislivello tra la quota minima e la massima del percorso non sia inferiore a quattrocento metri;

la pendenza media ponderale rispetto alla lunghezza della linea tra i due capolinea sia superiore al tre per cento.

Art. 9.

Regimi particolari

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i servizi funiviari e funicolari che già fruiscono di provvidenze ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74 e della legge regionale 10 maggio 1980, n. 51.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

2. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sui laghi Maggiore, Como, Garda, fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alla Regione previo risanamento, in applicazione dell'art. 98, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

Enti ed imprese assistiti da sovvenzioni

1. Le provvidenze di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni e alle leggi regionali 18 dicembre 1978, n. 74, 10 maggio 1980 n. 51, 10 maggio 1980 n. 52, 10 maggio 1980 n. 53, sono determinate con decorrenza 1° gennaio 1982, in conformità con le disposizioni della presente legge.

2. Il contributo di cui alla presente legge per le linee che già fruiscono dei benefici di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge regionale 10 maggio 1980, n. 51, non sarà comunque inferiore alla misura della sovvenzione di competenza dell'anno 1981 in applicazione della legge regionale 10 maggio 1980, n. 51, purché venga erogato il medesimo servizio di trasporto espletato nell'anno 1981.

Art. 11.

Norme transitorie per l'erogazione dei contributi afferenti il 1981

1. I contributi già disposti in conto esercizio per l'anno 1981 in applicazione delle leggi regionali 18 dicembre 1978, n. 74, 10 maggio 1980, n. 52 e 10 maggio 1980, n. 53, sono considerati anticipazioni dei contributi determinati per l'anno 1981 ai sensi delle tabelle allegate alla presente legge, le quali determinano gli standards sulla cui base si determinano i contributi afferenti all'anno 1981.

2. I contributi per autolinee di competenza regionale nell'anno 1981 afferenti all'esercizio 1981 per i servizi non assistiti dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 51 sono disposti a carico dello stanziamento di bilancio regionale di previsione delle spese per il medesimo esercizio al cap. 1.4.2.2.1/502 per L. 77.470.000.000 « Interventi a favore delle aziende concessionarie » così ripartito:

a) quanto a L. 5.440.557.000 per i servizi di linea di competenza regionale svolti dai comuni;

b) quanto a L. 13.237.300.000 per i servizi di competenza regionale svolti dai consorzi di trasporto e dalle amministrazioni provinciali;

c) quanto a L. 58.792.143.000 agli altri soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente punto *c*) i conguagli delle quote di contributo già maturati per l'esercizio 1981 saranno erogati in un'unica soluzione nell'esercizio 1982, con la legge di bilancio regionale preventivo 1982, fino alla concorrenza dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dello Stato ai sensi della legge 10 maggio 1980, n. 177 nonché dell'ammontare delle quote erogate nel 1981 ed afferenti all'esercizio 1980 ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74.

Art. 12.

Norme transitorie per l'erogazione dei contributi afferenti il 1982

1. Per l'anno 1982, i costi economici standardizzati ed i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono determinati entro il 31 marzo 1982.

2. Ai beneficiari dei contributi di cui alla presente legge è comunque assicurato un contributo non inferiore, a parità dei servizi effettuati, a quello concesso dalla finanza locale e regionale, per l'anno 1981, incrementato di una percentuale determinata dal consiglio regionale entro il 31 marzo 1982, anche in relazione all'incremento della quota del Fondo nazionale afferente il 1982 spettante alla regione Lombardia e al tasso di inflazione programmato dal Governo.

3. Alle aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica il cui disavanzo è iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari nell'anno successivo a quello di competenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1978, n. 43 la Regione assegna ed eroga nel 1982 un contributo, in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 3 della presente legge, a copertura del disavanzo risultante dal bilancio afferente l'esercizio 1981, redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

4. I servizi lacuali sul lago d'Iseo gestiti dalla gestione governativa laghi sono disciplinati, limitatamente agli anni 1981 e 1982, in base alle convenzioni in atto tra la Regione e il Ministero dei trasporti.

5. Per tutti i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge gli acconti di cui al precedente art. 5, quinto comma, sono incrementati nella misura del dodici per cento rispetto all'ammontare dei contributi o delle sovvenzioni percepite dai beneficiari stessi nell'anno 1981.

Art. 13.

Norme procedurali provvisorie 1981

1. Ai fini della determinazione degli standards di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151, relativi all'anno 1982 le aziende ed imprese erogatrici di servizi di trasporto devono inviare i dati di cui al precedente art. 6, entro il 31 dicembre 1981.

2. Per l'anno 1982 le modificazioni del sistema tariffario minimo di cui al precedente art. 4 sono disposte entro il 31 dicembre 1981.

Art. 14.

Norma finanziaria

A decorrere dall'esercizio finanziario per il 1982 la determinazione della spesa relativa agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è effettuata con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, in relazione all'assegnazione spettante alla Regione sul Fondo nazionale previsto dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 15.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 gennaio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *novembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *dicembre* 1981 *prot.* 21502/17351).

(*Omissis*).

(1357)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821110)